



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Spilimbergo

- STATUTO -

Adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06.06.2018,
approvato dall'Assemblea Generale del 30 maggio 2018
e approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella seduta del 16 settembre 2018

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SPILIMBERGO

S T A T U T O

TITOLO 1° - GENERALITA'

Articolo 1 – GENERALITA'

La sezione di Spilimbergo del Club alpino italiano, fondata nell'anno 1972 nel quadro degli scopi generali del Club alpino italiano, promuove l'alpinismo in ogni sua manifestazione ed in particolare lo studio, la conoscenza e la frequentazione della montagna e la tutela dell'ambiente montano, con particolare riguardo alle proprie vallate mandamentali.

La Sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Articolo 2 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi la Sezione, nel limite delle proprie possibilità, provvede alla Sede sociale; cura la biblioteca e la raccolta di documenti di interesse alpinistico; costruisce e tiene in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri e la relativa segnaletica; promuove l'educazione e l'istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani; organizza escursioni estive ed invernali; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche nonché iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente;

collabora con gli Enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi con la montagna; assume ogni altra iniziativa rivolta a tutelare gli interessi generali dell'alpinismo ed atta al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO 2° - SOCI

Articolo 3 – CATEGORIE DI SOCI

- 1) Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.
- 2) I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – ISCRIZIONE

- 1) La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo deve essere corredata dalla relativa quota e da due fotografie.
- 2) L'iscrizione a Socio ordinario, familiare e giovane, decorre, a tutti gli effetti sociali ed assicurativi, dal momento dell'inserimento, da parte della Sezione, nel sistema informativo della Sede Legale del CAI (art. 49 comma 2 del Regolamento generale).
- 3) L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4) Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale e di quello Sezionale ed esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione delle attività e manifestazioni organizzate dalla Sezione.

Articolo 5 – QUOTE SOCIALI

- 1) Il Socio, in qualunque epoca dell'anno sia avvenuta la sua ammissione, dovrà pagare l'intera quota dell'anno in corso.
- 2) Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita della Sezione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Articolo 6 – VERSAMENTO QUOTE SOCIALI

Il Socio è considerato tale se rinnova la propria adesione alla Sezione, previo pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo. Il Socio che non rinnova entro tale data, perde tutti i diritti spettanti ai Soci; la qualifica di Socio si può riacquistare, mantenendo l'anzianità di adesione, previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate.

Articolo 7 – TRASFERIMENTO DEI SOCI

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informativo in dotazione alla Sede Legale dell'Ente. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Articolo 8 – DIRITTI DEL SOCIO

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, oltre a quanto previsto dal Regolamento Generale del Club alpino italiano, hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee sezionali con diritto di voto, se di età superiore a 18 anni;
- b) di ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al Club alpino italiano da almeno due anni;
- c) di frequentare la Sede sociale ed usare la biblioteca, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) di ricevere le pubblicazioni sociali;
- e) di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dalla Sezione e dalla Sede Centrale;
- f) di usufruire dei rifugi del Club alpino italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci, come previsto dal citato Regolamento Generale.

Articolo 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio cessa:

- a) per morte del Socio o per estinzione dell'Ente Socio benemerito;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo della sezione; il Socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- c) per radiazione, deliberata secondo le norme del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO 3° - PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Articolo 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà della Sezione; dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da qualsiasi altra somma erogata a favore della Sezione. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Articolo 11 – AMMINISTRAZIONE

La sezione è amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, secondo le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO 4° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea Ordinaria del Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.
- 2) La convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere inviata a mezzo posta ordinaria o in via telematica (qualora il socio fornisca l'indirizzo elettronico e l'autorizzazione) almeno dieci giorni prima della adunanza a tutti i Soci della Sezione e delle Sottosezioni.
- 3) L'Assemblea Straordinaria viene convocata, con le modalità di cui sopra:
 - a) quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - b) quando ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta.

Articolo 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 (venticinque) Soci, aventi diritto al voto.

Articolo 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che può tenersi intercorse almeno 24 ore dopo l'orario fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si prendono a maggioranza dei votanti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo Socio.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni sono obbligatorie anche per gli assenti.

Per il coordinamento delle operazioni di voto per le elezioni alle cariche sociali, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Elettorale composto da tre a cinque Soci: Il Comitato raccoglierà a titolo indicativo candidature, proposte sottoscritte da almeno dieci Soci e presentate almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale, ne compilerà un elenco e rendendole pubbliche prima dell'Assemblea. L'elezione alle cariche sociali non è comunque subordinata all'inserimento in tale elenco. Il Comitato inoltre cura la spedizione delle convocazioni e provvede alla compilazione e distribuzione delle schede elettorali.

Articolo 15 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e, se necessario, due scrutatori, questi ultimi fra i Soci che non ricoprono cariche sociali.

TITOLO 5° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni; ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione di nuovi Soci; approva la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi; convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno; redige i bilanci; presenta annualmente la sua relazione morale ed economica dell'Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano nonché del presente Statuto.

Articolo 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da massimo nove Consiglieri eletti nell'Assemblea Ordinaria fra Soci maggiorenni iscritti al Club alpino italiano da almeno due anni.

1bis) Il numero dei consiglieri viene definito dalla stessa Assemblea prima della presentazione dei nomi dei candidati, su ordinanza del Presidente dell'Assemblea.

- 2) Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo l'Assemblea, nomina tra i Consiglieri eletti il Presidente ed il Vice Presidente.
- 3) Il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra i componenti il Consiglio stesso o fra i Soci della Sezione.
- 4) Un rappresentante di ogni Sottosezione e di ogni gruppo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 5) Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
- 6) Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque figurativo a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Articolo 18 – DURATA DELLE CARICHE

- 1) Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
- 2) Decadono dall'incarico quei componenti del Consiglio Direttivo che, in un periodo di dodici mesi, abbiano maturato sei assenze ingiustificate anche non consecutive alle sedute ordinarie. La cessazione dell'incarico decorre dalla sesta assenza; i Consiglieri decaduti sono sostituiti dai Soci che nella precedente Assemblea hanno riportato il maggior numero di voti dopo quelli eletti.
- 3) Al fine di dare continuità al Consiglio Direttivo e non perdere preziose esperienze, nel caso in cui i Consiglieri non rieleggibili fossero due o più, in deroga al primo comma del presente articolo, sarà considerato non rieleggibile soltanto il Consigliere con minor anni di iscrizione al Club alpino italiano; in caso di ulteriore parità, sarà rieleggibile il Consigliere con maggior anni di iscrizione al Club alpino italiano. Nel caso in cui un Consigliere venga eletto Presidente per la prima volta, i due mandati inizieranno dal momento della nomina a Presidente.

Articolo 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUE DELIBERE

- 1) Il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, si riunisce, di norma, una volta al mese;
- 2) Il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria è convocato dal Presidente o da almeno tre Consiglieri;
- 3) Il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda entro dieci giorni è convocato dai tre Consiglieri richiedenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, ed è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Club alpino italiano.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 6) Il Consiglio Direttivo ratifica le decisioni di eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell'art. 21.
- 7) Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente ad interim, ai sensi dell'Articolo 21, ultimo comma.

- 8) Il Consiglio Direttivo incarica un Segretario di redigere il verbale della seduta che deve essere letto ed approvato nella seduta stessa o in quella successiva.
- 9) Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Articolo 20 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.

TITOLO 6° - PRESIDENTE

Articolo 21 – FUNZIONI E POTERI

- 1) Il Presidente rappresenta, anche legalmente, la Sezione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo; presenta la relazione annuale dell'Assemblea; ha la firma sociale.
- 2) In caso di eccezionale urgenza, può prendere le decisioni necessarie alla conservazione del patrimonio immobiliare della Sezione – comprese le misure atte ad evitare danni – e le deve sottoporre al successivo Consiglio Direttivo per la ratifica.
- 3) In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Vice Presidente ad interim, per la durata dell'impedimento.

TITOLO 7° - REVISORE DEI CONTI

Articolo 22 – FUNZIONI E POTERI

- 1) I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
- 2) Essi nominano tra loro il Presidente del Collegio, procedono a verificare e presentano la relazione annuale sul bilancio.

TITOLO 8° - DELEGATI

Articolo 23 – FUNZIONI E POTERI

- 1) I Delegati rappresentano, col Presidente, la Sezione alle Assemblee dei Delegati del Club alpino italiano ed ai convegni regionali ed interregionali;
- 2) La sezione e il primo scaglione di duecentoquarantanove soci sono rappresentati dal solo Presidente (Delegato di diritto), lo scaglione di soci compreso tra duecentocinquanta e settecentoquarantanove – estremi inclusi – è rappresentato da un secondo Delegato.
- 3) La carica è compatibile con altre cariche sociali.

TITOLO 9° - COMMISSIONI ED INCARICHI

Articolo 24 – COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone i componenti, scelti fra i Soci, le funzioni, i poteri e la durata.

Articolo 25 – INCARICHI PARTICOLARI

Il Consiglio Direttivo può conferire a Consiglieri o Soci incarichi particolari – specificandone i relativi poteri – quali: ispettore di rifugi, bivacchi, opere alpine, biblioteche ed altri.

TITOLO 10° - SOTTOSEZIONI

Articolo 26 – COSTITUZIONE

- 1) La Sezione può costituire nella sua zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda sottoscritta da almeno cinquanta Soci maggiorenni o come disposto dallo Statuto del GR competente.
- 2) Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento interno, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale e non può essere in contrasto con quello della sezione.
- 3) Le sottosezioni non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.

Articolo 27 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

- 1) Le Sottosezioni sono rette da un Reggente, assistito da un Segretario ed eventualmente da quattro o sei Consiglieri, tutti rieleggibili.
- 2) Il Reggente, o un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione, senza diritto di voto.

Articolo 28 – RAPPORTI CON LA SEZIONE

Le Sottosezioni non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile, dipendono amministrativamente dalla Sezione; il loro bilancio è parte integrante del bilancio annuale Sezionale. Le attività di carattere straordinario dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 29 – SCIoglimento

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per il territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO 11° - GRUPPI

Articolo 30 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI

- 1) Il Consiglio Direttivo Sezionale può autorizzare la costituzione dei Gruppi di Soci aventi attività particolari. Tali gruppi dovranno darsi un Regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.
- 2) I Gruppi non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile. I bilanci fanno parte integrante dal bilancio della Sezione. Ogni Gruppo deve presentare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 31 dicembre. Ogni richiesta di contributi a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo e firmata dal Presidente della Sezione, fatti salvi i contributi previsti per legge.
- 3) I Gruppi sono retti da un Direttore e da due a quattro Consiglieri, uno dei quali fungerà da Segretario, eletti tra i componenti del Gruppo stesso. Dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Le nomine dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

TITOLO 12° - GITE ED ESCURSIONI SOCIALI

Articolo 31 – GITE ED ESCURSIONI SOCIALI

- 1) Il programma delle gite è compilato dal Consiglio Direttivo o dalla Commissione a ciò demandata, o dai Gruppi interessati. Deve essere comunque approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.
- 2) La Commissione Gite nominerà, per ogni escursione, un capo gita, con il compito di curarne l'organizzazione e lo svolgimento.
- 3) La partecipazione alle gite sociali è aperta anche ai non Soci previo pagamento assicurazione. I Soci hanno diritto di precedenza. Le quote sono determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dalla Commissione Gite dei singoli Gruppi o dal Gruppo interessato.

TITOLO 13° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Generale costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50% dei Soci, ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti, ed in entrambi i casi con la maggioranza del 50% più 1 dei votanti.

Le modifiche allo Statuto sezione acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale.

Articolo 33 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

La Sezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, con il voto favorevole di tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo regionale interessato.

Articolo 34 – INIZIATIVE DEI SOCI

1) Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove non siano da queste autorizzate.

2) Non sono ammesse iniziative ed attività in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o rivolte a danno della stessa.

Articolo 35 – RICHIAMO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano.

Articolo 36 – CLAUSOLE FINALI

Eventuali modifiche richieste dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo in sede di ratifica, sono delegate al Consiglio Direttivo Sezionale.